

- 1) L'udienza ha inizio alle ore 9,30.
- 2) L'udienza dibattimentale in Tribunale, monocratica o collegiale, termina, tendenzialmente, non oltre le ore 18,00, con una sospensione di circa 30 minuti nel caso in cui non si concluda entro le ore 14,00.
- 3) I dibattimenti di primo grado, sia per i giudizi a citazione diretta che per quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, vengono fissati tenendo conto di due diverse fasce orarie: le ore 9,30 e le ore 13,00;
- 4) Per i giudizi di appello e per i procedimenti davanti al GIP e al GUP la prima fascia oraria di cui al precedente punto n. 3 è fissata alle ore 9,30 mentre la seconda alle ore 11;
- 5) Il giudice organizza il ruolo d'udienza, programma lo svolgimento dei singoli processi in maniera tale da assicurare, normalmente, il rispetto degli orari indicati e, di regola, non chiama i processi fissati nella seconda fascia oraria oltre le ore 17,00.
- 6) Per i giudizi di primo grado nella prima fascia oraria sono collocati i processi per i quali è prevista la celebrazione della prima udienza nonché, tendenzialmente, quelli con imputati detenuti o di più rapida trattazione; nel caso in cui la durata dei processi fissati in tale fascia si protragga in maniera tale da non poter consentire la celebrazione di tutti gli altri processi fissati sul ruolo, il giudice aggiorna il programma dell'intera udienza, disponendo, se del caso, i rinvii dei processi che con certezza non potranno essere trattati.
- 7) Nella seconda fascia oraria sono di norma collocati rispettivamente in primo grado i processi per i quali è prevista una articolata attività istruttoria ovvero la discussione e la decisione, e in secondo grado quelli per i quali è disposta la rinnovazione dell'attività istruttoria;
- 8) I processi sono rinviati dal Giudice per il prosieguo della trattazione con l'indicazione della fascia oraria in cui saranno chiamati all'udienza successiva. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio attesta l'ora prima della quale il processo non potrà essere comunque chiamato. Il rinvio di un processo ad una certa data, senza indicazione della fascia oraria, si intende fatto alla prima fascia oraria.
- 9) La citazione in giudizio dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in dibattimento contiene l'indicazione dell'ora, corrispondente ad una delle due fasce orarie, non prima della quale il processo potrà essere chiamato dal giudice.

10) Salvo casi eccezioni², per i processi di primo grado, la prima udienza è destinata, tanto nei processi da trattare in composizione monocratica quanto in quelli attribuiti all'organo collegiale, alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla trattazione delle questioni preliminari; essa si conclude, tendenzialmente, con il provvedimento di ammissione delle prove.

11) Le parti non citano per la prima udienza indicata nel provvedimento di rinvio a giudizio i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dibattimentali; la citazione dei soggetti in questione è autorizzata solo dopo l'ammissione delle prove.

12) Dopo l'ordinanza ammissiva delle prove, il giudice, se possibile, indica il calendario delle udienze successive e, di volta in volta, sentite le parti, il programma delle singole udienze; al termine di ogni udienza è indicata la fascia oraria in cui il processo sarà chiamato alla successiva udienza.

13) Il ruolo di udienza contiene l'elenco dei processi, indicati per numero, all'interno delle singole fasce orarie.

14) I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano al giudice entro l'inizio della trattazione dei processi inseriti nella stessa fascia oraria del processo a cui sono interessati; il giudice, fermi i criteri e le precedenze indicate, tiene conto dei concomitanti impegni dei difensori, contemperando gli interessi di tutte le parti del processo, e, se possibile, richiama il processo, per il quale è stato rappresentato la momentanea assenza del difensore, nell'ambito della originaria fascia oraria.

15) Ove l'assenza di uno dei magistrati che compongono il Collegio o del magistrato destinato a celebrare il giudizio in composizione monocratica sia certa con largo anticipo per una certa data (partecipazione ai corsi di formazione professionale, congedo ordinario o straordinario), il Tribunale o la Corte di Appello danno notizia alle parti in tempo utile dell'impossibilità della trattazione del processo.

16) I difensori d'ufficio, nominati ex art. 97 comma 1 c.p.p., assicurano la continuità della loro presenza in udienza; il Consiglio dell'ordine assicura la immediata reperibilità dei difensori abilitati a svolgere attività di difesa d'ufficio al fine della sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p..

17) I procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza sono chiamati seguendo l'ordine indicato nel ruolo di udienza, con precedenza di quelli relativi ad imputati/condannati detenuti o internati, questi ultimi secondo l'ordine di traduzione indicato nell'elenco predisposto dalla direzione dell'istituto penitenziario

18) Per i procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza riguardanti soggetti non detenuti o internati, il difensore che è impegnato nello stesso giorno in più procedimenti, può chiedere al

giudice, in occasione della trattazione del primo fascicolo che lo riguarda, di celebrare in successione anche gli altri procedimenti ai quali è interessato;

19) Il presente Protocollo non può in ogni caso costituire strumento per esigere prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali o ordinamentali; ovvero con i criteri di organizzazione previsti nelle tabelle formate secondo la procedura indicata dal Consiglio Superiore della Magistratura.